GENESI

E

DIRITTO PENALE

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

PROFESSORE DI LEGGI CIVILI

NELLA

UNIVERSITA' DI PAVIA

EDIZIONE SECONDA.

TOMO II.

MILANO MDCCCVII.

Presso Agnello Nobile libraio-stampatore nella Contrada della Passarella.

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

PARTE SECONDA

Dello stato di naturale Societa' ossia della Societa' d' eguali.

Ordine nel trattarla.

Chieggo ad un Naturalista dell' *origine* di un insetto presentatomi già trasformato. Egli dopo avermene fatta la storia nello stato primitivo di uovo o di bruco, ad un tratto, soppressane la descrizione nello stato di ninfa e di altre mutazioni intermedie, mercè le quali si segue senza interruzione l'insetto nelle successive sue apparenze, nè perdesi mai di vista come le susseguenti uniscansi colle precedenti,

soppresse, dico, tutte queste particolarità passa a ragionarmene sotto la più rimota metamorfosi. Con tale ommissione, non manca egli forse al suo assunto?

Trattando dell' *origine* del diritto penale, dobbiamo, tanto atteso lo *scopo* dell' Opera, quanto dell' ordine, col quale ad esso tendiamo, dobbiamo, dissi, astenerci dal trasportare *per salto* le nostre ricerche dall' Insocialità alla Società governata dalla Sovranità, e dalle Leggi. Arrestiamoci prima ad analizzare l' uomo in uno stato *intermedio*.

A riguardo del *metodo*, riflettasi che nella progressione analitica gli oggetti procedono, sempre con *gradazione* dal semplice al composto,

Finalmente dove tutto è *connesso*, dove evvi oggetto di *quistione* colla moltitudine, fa d' uopo segnare gli anelli di mezzo della catena delle verità che sostengono i più remoti. Più *lento* è il corso allorchè si contrasta colla corrente.

CAPO I.

Prenotati generali. Primo Prenotato. Diritto di Socialità.

§. 186.

L'argomento che io tratto ha una stretta *connessione* con tutto il sistema de' principj di diritto. Sotto l'aspetto, del quale m'incammino a ragionarne in questa seconda parte, ha la più diretta relazione con tutto il sistema del Diritto *politico-naturale*.

Ecco il motivo che mi guida accennare, a modo di *prenotati*, alcuni principj, i quali per la loro fecondità, forza, ed influenza più estesa debbonsi avere specialmente presenti, prefiggendomi in ciò le leggi della più rigorosa sobrietà nelle idee, e brevità nell'espressione (*a*).

(a) *Debbo necessariamente supporre il Lettore già istrutto almeno nelle Teorie generali del diritto. Non è un trattato di tutto il jus che io espongo, ma solamente un piccolissimo* ramo *di Diritto politico-naturale*.

§. 187.

Io presuppongo in primo luogo come assioma, che la *Società* sia lo stato per cui la Natura *ha formato* l'uomo, la cui struttura, e facoltà sono come i *pezzi relativi* ad un tal fine, ed al quale coll'imperiosa legge del *bisogno* unita alla voce del *sentimento* e della ragione la Natura stessa lo spinge.

Che per conseguenza lo stato di barbara indipendenza, nel quale fino ad ora lo abbiamo contemplato, sia del tutto *contrario* alla di lui destinazione, ed attuali rapporti colla Natura.

§. 188.

Quindi che competa agli uomini un *diritto* che io appellerei di *Socialità*, tanto importante, e sacro, quanto quello della conservazione di se stesso (*a*).

(a) *Veggasi* l'Introduzione allo studio del diritto pubblico universale *dell'autore* §. 167. 174. 216. 217. 369. *Parma* 1805. *dalla stamperia Imperiale*.

CAPO II.

Modificazione ne' Diritti dell' Uomo indipendente passando in Società.

§. 189.

L'uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di Natura, e di Società.

Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

§. 190.

Dunque in tale passaggio i di lui diritti *assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati su la sua persona, ossia sui bisogni assoluti, e primitivi rapporti del di lui essere, non iscemano di numero, non mutano natura, ma cangiano solo *maniera di essere*.

§. 191.

Ma un Ente cangiando maniera d'essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

I diritti sono anch' essi *risultati* delle relazioni dell' Essere morale colle cose, che lo circondano.

Dunque i diritti assoluti dell' uomo nello stato di Società sarebbero in ragion composta dell' indole loro *naturale*, e delle circostanze *sociali*; cioè sarebbero *risultati* dambe le cose unite, soffrendo delle modificazioni di *relazione*.

CAPO III.

Estensione *acquistata dai diritti dell'* *Uomo selvaggio effetto dello stato di Società*.

§. 192.

Quantunque per assegnare accuratamente, e con sicurezza le modificazioni che lo stato di Società produce su la massa de' diritti dell'uom solitario che passa in lei, sia primieramente necessario nel fondo, dirò così, delle circostanze sociali cogliere tutte le *qualità*, e i *rapporti* che possono avere tale influenza, ed in seguito, non mai perdendo di vista l'ordine della vera utilità notare lo sviluppamento e l'incremento dei diritti non solo per essere al caso di riconoscergli in seguito, ma altresì di determinare a quali di essi si debbano attribuire gli effetti morali che nasceranno dalla mescolanza, e concentramento loro nello stato di Società, quantunque, dico, tutto questo sembri necessario, nulla di meno, anche prima di averlo eseguito, si può predire che l'*effetto* generale della Società su i diritti

dell' uomo selvaggio che passa in lei, sia di dar loro la *maggior estensione* (a).

Infatti se i diritti sono i nuovi i soli efficaci i soli *convergenti* verso la felicità del l' uomo, stabiliti dalla Natura; se lo stato di Società è un mezzo *indispensabile* voluto dalla stessa Natura alla di lui conservazione, e ben essere;

§. 193.

Presa adunque la Società con i suoi *dovuti* requisiti sarà il fondo più *adattato* per lo svolgimento, e conservazione de' diritti dell' uomo.

§. 194.

Si potrebbe quindi affermare che qui ogni loro *trasformazione* è un maggiore *sviluppo*, ed ogni apparente restrizione è *dilatazione*.

(a) *Veggasi la citata introduzione allo studio del diritto pubblico* §. 369.

CAPO IV.

Altro effetto della Società.
Convergenza *delle azioni particolari* *al Bene comune.*

§. 195.

L'amor proprio (§. 3.) d'ogni individuo trasportato in Società è un *centro d'attrazione* che tende indurre a se il maggior numero possibile di soccorsi altrui (§. 5.).

Ma l'uguale amor proprio di ogni altro simile, per la *stessa* ragione, tende dal canto suo ad attirare a se con *egual* forza i soccorsi di tutti (§. 10.).

§. 196.

Il prodotto adunque migliore di queste azioni centripete, e *singolari*, sarebbe una totale *inerzia*, e scambievole *non curanza* degli individui avvicinati, la quale ne' suoi effetti punto non differirebbe dalla insociabilità, se il *concorso* sino ad un certo segno nella tendenza *altrui* non procurasse il conseguimento dello scopo di ognuno.

§. 197.

Questo *scopo* è la propria conservazione, e felicità (§. 3. 5. 141. 187.).

Dunque, affinchè *sussista*, ed abbia il suo *effetto* la sociale aggregazione, egli è assolutamente *necessaria* una *convergenza* delle azioni di ogni individuo al bene di tutti.

Ella è questa convergenza che forma l'oggetto dell' *Ordine sociale*.

CAPO V.

Continuazione dello stesso soggetto per riguardo al diritto.

§. 198.

Siccome la Natura volle la conservazione, e ben essere *migliore* dell' uomo (§. 7. 11.), e perciò appunto anche lo stato *sociale* (§. 187.); così egli è evidente che quella *direzione* reciproca delle azioni degli individui sociali al maggior utile di ognuno dimostrata già un requisito *essenziali di fatto* della Società (§. 197.), sarà la più conforme alle leggi *morali* della stessa Natura, cioè *doverosa*, e giusta.

§. 199.

Eguali sono i diritti di ognuno, che passa in Società (§. 10. 11. 190.).

Dunque non evvi ragione alcuna *assoluta*, per la quale un membro sociale possa pretendere giustamente una *maggior porzione* di soccorsi, di ben essere, di deferenza e di soggezione che qualunque altro.

§. 200.

Dunque *soltanto* la compossibile *massima* felicità di ognuno con quella di ogni altro può essere lo *scopo* propostosi dalle Leggi morali di Natura nello stato sociale; precisione importante della quale in progresso rileverassi il valore.

CAPO VI.

Quadro della Società naturale dedotto dalle precedenti riflessioni.

§. 201.

Un numero sufficiente d' uomini posti in una mutua comnnicazione, nella quale ciascheduno non solo si astenga dall' attentare alla vita, alla proprietà, e al legittimo esercizio della libertà d' ogni altro, ma eziandio in virtù de' soccorsi prestati, ricevuti, e in varia guisa riflettute e moltiplicati ritrovi *sostentamento*, *sicurezza*, *cultura*, e in una parola il proprio ben essere cooperando all' altrui, ecco il *modello* della Società d' eguali, e quegli *essenziali*, (§. 197.), e *giusti* (§. 200.) caratteri di lei che sono l' oggetto importante delle tendenze dell' uomo, e della di lui destinazione naturale.

§. 202.

Impieghiamo qui l' analisi per un momento, per accennare, almen di volo, quale sia la *costituzione* di questa Società, quali diritti, e doveri ne nascano, per intendere precisamente cosa sia un *delitto* in tale stato, e per

comprendere dove si appoggi il diritto penale, s' egli nasce in tale stato, e qual modo d' essere egli acquisti.

§. 203.

Se attentamente vi riflettiamo, tosto ci avvediamo non essere questa un' unione di parti collegate e civilmente *dipendenti*, ma bensì una semplice associazione di molte parti simili avvicinate fra di loro del tutto *eguali*, ed *indipendenti*.

§. 204.

Quindi lo scambievole soccorrimento di ogni individuo non deriva da una *sommessione* od uniformità alla volontà di un tutto, o di un solo, ma bensì dalla semplice *volontà* di ognuno, preso *singolarmente*, di fare il suo miglior bene facendo lo altrui, in vista dei rapporti *necessarj* delle cose (§. 197.).

Questa situazione di cose ci offre questa Società armonizzata, e diretta da *leggi* naturali, e superiori dell' ordine morale di Natura; ma le quali per non essere state dedotte in *patto* espresso, nè notificate mercè di un tal patto agli individui della colleganza, non possono riguardarsi come *convenzionali*.

Ad un tempo stesso però per doversi osservare dagli individui stessi, e quindi a loro essere *note*, debbono perciò conoscersi mercè l'uso della ragione *sola* di ognuno. Quindi per tal motivo si possono denominare *leggi razionali* di Natura.

§. 205.

Quest'aggregazione però è realmente *distinta* da ogni altra, e forma un *tutto collettivo* diverso dalla dispersione di quegl'individui solitarj erranti nella selvaggia insocialità.

Inoltre ha *uno stesso* comune scopo il miglior essere di tutti, che non può ottenersi che da un'*unità* di mire, di atti, in somma dalla uniforme ed universal convergenza di volontà, e di azioni degli individui aggregati (§. 197.).

Quindi sotto degli accennati aspetti ha una vera *unità*.

§. 206.

Per esprimere pertanto in poche parole cosa sia la costituzione di questa Società, dir si può ch'ella è un'aggregazione, la quale considerata nel suo *interno*, cioè nelle relazioni da parte a parte, ha un avvicinamento, e una colleganza, ma non *dipendenza* di membri,

concordia, ed uniformità, ma non *unità* vera di volontà.

Considerata poi nel suo *esterno*, e prendendone collettivamente le parti, ella è un certo tutto avente *unità* di scopo, e convergenza d'atti, di forze, e di effetti.

§. 207.

La Società non si può concepire senza *uomini*, ma si possono concepire degli uomini senza Società, riflessione ovvia che guida alla semplice, ed in se stessa specolativa distinzione della *forma* della Società, la quale per ora è il complesso de' rapporti derivanti dell' unione, dal *fondo* materiale di lei, che sono gli uomini che la compongono.

§. 208.

Dall' aggregazione nascer debbono diverse *relazioni* che riportate ai termini su i quali si appoggiano, si riducono a *tre* specie, da cui è d' uopo che ne risultino altrettante di *diritti*, e di *doveri* (§. 191.).

I. Relazioni, diritti, e doveri dell' *aggregato intero* verso ognuno degli individui.

II. Di *ognuno* di questi verso tutto l' aggregato.

III. Di ogni *singolare* verso ognun' altro singolare,

Si potrebbe anche aggiungere dell' aggregato *intero* verso un altro aggregato, che è ciò che dà fondamento al diritto delle *genti*, o delle nazioni, ma ciò non interessa lo scopo di quest' Opera, in cui m' è d' uopo adocchiare per un istante solo i rapporti *interni* del corpo sociale.

§. 209.

Tutte queste specie di direzioni sono come tante forze *cospiranti* al bene di tutti (§. 197. 200. 201.).

Dunque l' esistenza e felicità di ognuno interessa nello stesso tempo tutto l' aggregato, ed ogni individuo in particolare, e così a vicenda quella dell' aggregato e di ogni singolar membro interessa ogni altro singolar individuo, e per ognuno di questi componenti diventa oggetto di *diritto* e di *dovere*.

§. 210.

Quindi siccome l' uomo selvaggio porta seco in società tutti i diritti, e doveri *assoluti* fondati sulla propria costituzione (§. 190.), così ne risulterà una *somma* composta di det-

ti primitivi diritti, e doveri assoluti, modificati però socialmente (§. 191.) e di tutti i diritti, e doveri *relativi* o ipotetici poc' anzi annunziati risultanti dall' aggregazione.

§. 211.

Pensando che vi sono de' diritti, i quali sono tali in chi li ha, perchè *altri* è tenuto a prestare alla stessa persona qualche *uffizio*, vale a dire fare qualche azione in di lui prò, o astenersi da qualche altra *in virtù* de' rapporti di *fatto* sopravvenuti allo stato primitivo dell' uomo, si forma l'idea del diritto *relativo*, o ipotetico, dal quale per correlazione necessaria si forma l'idea di *dovere* relativo od ipotetico, pensando cioè all' *obbligazione* che stringe l' altro di prestare lo stesso atto, o di astenersene in virtù de' medesimi *rapporti*.

Altrove ho accennato cosa intenda io per diritto e *dovere* tanto in genere (§. 2. 4. 145.) quanto *assoluto* (§. 190.). Io mi farò sempre coscienza di definire i vocaboli da me usati.

§. 212.

Ancora un' osservazione che non sarà forse del tutto superflua atteso il punto di vista, sotto il quale ella presenta le cose.

L'unione, l'ordine, e la convergenza di tutte le parti del corpo sociale alla maggior felicità (§. 197. 200. 201.) il *diritto* ch' egli ha, considerato come un tutto di conservarsi in istato di aggregazione (§. 188.) e di rendersi felice, gli comunica una certa ampla bensì, ma però vera *personalità* di diritto, per cui il dominio, la libertà, e la difesa a lui convengono, come se fosse una persona reale, abbenchè non abbia peranche tutta la morale *unità* (§. 206.).

CAPO VII.

Convenzioni.

§. 213.

L' agricoltore semina. La semente si sviluppa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria.

L' organizzazione del germe racchiuso fra i lobi e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra e la semente, il concorso ed il fermento delle diverse molecole di fluido e di solido combinante a nutrire la pianta, e finalmente le leggi con cui vegeta e fruttifica sono tutte cose affatto indipendenti dall' agricoltore. Non è suo che l' atto della seminagione: il resto è della Natura. In somma egli non è che *cagione occasionale* dello stato attuale della pianta. Eppure questo *atto solo* basta per arrecargliela svilnppata, e fruttifera.

Ecco l' immagine delle umane convenzioni. Esse possono *bensì* realizzare un fatto, ma non possono *creare*, o donare i *diritti* e *doveri* proprj di esso; perchè appunto questi nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose, e da un ordine infinitamente snperiore all' uomo (§. 2.); cosicchè se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa *contraria* a

questi rapporti primitivi, d' onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente *nulle*, o inique.

§. 214.

Perciò datemi il solo *fatto* dell' unione degli uomini. Posto quello, tutti i *rapporti* derivanti da lei, e dal suo scopo sono *indipendenti* dalla volontà dell' uomo.

Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui porlo, o no, questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo, ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere assieme, i sopradetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me che i raggi del circolo sieno *eguali*.

§. 215.

I *risultati* adunque di questi rapporti sono egualmente *indipendenti* dagl' individui aggregati.

§. 216.

Dunque i diritti e i doveri sociali affine di essere o acquistati o contratti, non hanno di bisogno di specifica *menzione*, bastando so-

lo a tal effetto agli uomini l' unirsi, ed il supporre lo *scopo* dell' aggregazione.

§. 217.

Questa conseguenza dedotta da un principio generale, e *teoretico*, è stata, per quel che mi sembra, già dimostrata *in fatto*, in forza cioè della natura stessa del soggetto, cui ella riguarda, se ben si penetri lo spirito dei Capi III. IV. V. di questa seconda Parte.

§. 218.

Io non dico assolutamente che siano *inutili* le convenzioni ad aquistare de' diritti, e contrarre de' doveri. In molte cose arbitrarie, e particolari non indicate dalla Natura se non in *generale*, oppure ove si tratta di diritti che campeggiano sull' *onesto* semplice (§. 133. 136.) sono così necessarie, come è necessaria la seminagione affinchè nasca la pianta, cioè come cause determinati, od occasionali. Io dico solamente . . . . Il lettore già m' intende ed è superflua una ripetizione.

§. 219.

Tutto ciò che affermo è vero in qualunque sistema che si adotti intorno alla *destina-*

one dell' uomo alla Società; perchè in qualunque sistema si verificheranno sempre le leggi dell' amor proprio, quali le abbiamo espresse, e tutto ciò che abbiamo esposto nei §. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

§. 220.

Che se poi, come egli è verissimo (vedi §. 187.), riguarderemo lo stato sociale come un fatto *voluto* dalla Natura *autrice* del diritto, le premesse riflessioni raddoppieranno di forza.

CAPO VIII.

Del diritto di Difesa proprio della Società.

§. 221.

Riduciamo i principj fin qui esposti allo scopo di quest' Opera. Supponiamo in questa Società d' eguali il caso d' un' *aggressione*.

Nell' essere egli un attentato fatto contro dell' *esistenza* di un individuo, egli è un attentato fatto contro una cosa ch' egli ha diritto di conservare *da se* medesimo, e la Società tutta insieme con lui (§. 49. 209. 210.).

Dunque contro l' aggressore ingiusto militano *due* diritti, I. quello di tutela dell' assalito, II. quello che compete alla Società in favore de' suoi individui, e di se medesima.

§. 222.

E' cosa evidente che questo diritto *proprio* della Società a concorrere alla difesa di un singolar suo individuo, è tanto *diverso* da quello che abbiamo accennato nella prima Parte Cap. VII. competere ad alcuni selvaggi che accorrono alla difesa di un assalito ingiu-

stamente, quanto è diversa la Società dalla Insociabilità.

Là infatti egli non era che l'effetto di un atto meramente *arbitrario*, ed in se stesso era un diritto *imprestato* e del tutto annesso alla sorte dell' assalito, anzi non era che l' identico diritto dell'assalito esteso ai soccorritori (§. 78. 79. 80.); dovecchè qui egli è l' effetto di un *dovere* che lega la Società verso dei suoi individui (§. 209.), e del *diritto* che ella medesima ha di conservarsi in istato di aggregazione, ossia di *socialità* (§. 188.); diritto che non potrebbe sussistere senza l' altro di difendere la esistenza de' suoi membri (§. 207.).

§. 223.

Dunque, per dirlo in breve, la Società acquista diritto, postane la *necessità*, alla distruzione dell' aggressore ingiusto, non mediante la *trasfusione* del diritto dell' assalito in lei, ma per un diritto suo *proprio*, distinto, semplice ed universale prodotto dall' indole stessa dell' aggregazione.

§. 224.

In vigore de' medesimi principj compete ad ogni membro ed al Corpo sociale un si-

mile diritto negli attentati contro la *libertà*, o il *dominio*, tanto particolare, quanto comune, regolandone però sempre l'uso con i due gran canoni di già fissati (§. 55.).

Questa proposizione, affine di essere vieppiù dimostrata, non abbisogna che di un solo atto di attenzione combinata su i paragrafi 128. 164. 190. 212..

CAPO IX.

Se col diritto acquistato nel tempo dell' aggressione la Società possa passare a punire il delitto consumato.

§. 225.

Avanziamo la nostra analisi. Supponiamo l'esito dell' aggressione fatale per l'assalito, e ch' egli soccomba.

La Società avrà essa diritto di far soffrire un qualche *male* all' omicida, fino anche al segno di metterlo a *morte*?

Poniamo come dato che costui desista da ogni molestia e macchinazione, tanto contro l' aggregato, quanto contro ogn' altro individuo s ociale.

§. 226.

Abbiamo osservato che il *diritto* della Società a concorrere alla difesa di un suo singolare individuo, e quindi a mettere a morte l' ingiusto aggressore *differisce* da quello dei Selvaggi che soccorrono l' uomo indipendente ed isolato, in quanto quello de' Selvaggi *tutto* si appoggiava su dell' assalito, dovecchè

quello della Società ad essa compete in vigore di un principio tutto *proprio* di lei (§. 222.).

Ora se nello stato d'insociabilità colla *morte* dell' assalito questo diritto cessava nei Selvaggi soccorritori, appunto perchè egli era un diritto *imprestato*, viceversa continuerebbe egli, anche dopo la morte dello stesso assalito per essere un *proprio*, e *distinto* diritto della Società ?

Non sembra egli che la mancanza dell'assalito non debba cagionare *diminuzione*, o privazione nella Società di questo diritto medesimo, appunto perchè le compete per un principio sotto di un rapporto *distinto*, e *diviso*; e che anzi all' opposto e prima, e dopo *eguale* ed inalterabile ritenendolo in amendue i tempi esercitare, lo possa contro dell' omicida con *egual* forza, e giustizia ?

§. 227.

Vediamo se questo raziocinio regga all' analisi. Prescindendo dal diritto di difesa *particolare* dell' assalito che non entra più nell' ipotesi, perchè l'assalito si suppone *morto*, abbiamo di già accennato che il diritto di *difesa propria* dell' aggregato si poteva considerare sotto *due* diversi rapporti.

I. Della Società rapporto all' *individuo*, sì perchè è in *dovere* di conservare i suoi membri per un obbligo diretto, sì perchè è in

diritto di conservarsi in istato di *aggregato*, cosa che non potrebbe ottenere senza la conservazione degl' individui.

II. Della Società considerata *assolutamente* come un *tutto* ossia una *Persona* morale (§. 212.), il qual diritto appellar si potrebbe *solidale*, ed universale egualmente semplice, ed *indivisibile* di quello d'ogni individuo (§. 212.).

Un caso nel quale questo secondo diritto verrebbe messo in azione sarebbe un attentato diretto contro la *forma* (vedi §. 207) della Società, il quale tendendo a lederla o a distruggerla nella sua *totalità*, non potrebbe perciò dar occasione che di esercitare un diritto proprio dell' *aggregato intero*.

§. 228.

Ma qui noi trattiamo di un delitto commesso contro di un *singolar* membro (§. 225.).

Dunque dobbiamo contemplare il diritto di difesa della Società unicamente sotto il *primo* rapporto.

§. 229.

Ma è certo primieramente che l' atto della difesa *nell' attentato* aveva unicamente per *oggetto* di respingere l' offesa, affine di conservar l' esistenza dell' individuo a pro di *lui*,

e della *Società*, cosicchè *prima* dell'aggressione questa difea non esisteva, nè sarebbesi giammai realizzata, se non *in vista* di queste *due* condizioni.

Questa è una riflessione che nasce da quelle sole idee che la nozione di difesa in se stessa involge (vedi §. 21. 22. 49.).

§. 230.

E' certo altresì che questo atto di difesa era *giusto* abbenchè rivolto ad offendere l'aggressore, perchè era *necessario*. Questa necessità è una condizione *inseparabile* dal diritto di offendere per difendersi (§. 24.).

§. 231.

Ora nella nostra ipotesi (§. 225.) dopo la morte dell'assalito ov'è la *cosa* da difendere? Ove è l'offensore? Ov'è in vigore *del passato* solo quella situazione di cose che rendendo *incompossibile* la conservazione, e il ben essere dell'omicida pacifico colla conservazione e il ben essere della Società, e de' suoi componenti, faccia nascere la *necessità* di esterminarlo? Non è egli evidente che contemplando il passato, senza punto volgersi all'avvenire, tutte queste cose *cessano* alla morte dell'individuo offeso?

§. 232.

Ma tutte queste erano le *sole* cause che davano, o dar potevano l'*esistenza*, e l'azione al diritto difensivo della Società *nell' attentato* (§. 221.).

Dunque alla morte dell'assalito questo diritto che la Società ebbe *in tempo* del delitto, ed in forza de' rapporti di allora ad offendere, o porre a morte l'omicida, *cessa* in lei irrevocabilmente.

§. 233.

Se dopo il delitto vi fosse qualche tentativo, o macchinazione, allora il diritto di cui ragioniamo competerebbe alla Società non in forza del *primo* delitto, ma in vigore dei rapporti del secondo attentato, come è troppo evidente (vedi § 87.).

§. 234.

E' vero che nello stato di naturale indipendenza non competeva ai Selvaggi soccorritori un diritto di difesa a favore dell' uomo isolato, prodotto o da un principio di *Sociabilità*, o da qualche altra *obbligazione* convenzionale o tacita, o espressa; ma egli è vero altresì che se tal diritto compete alla Società,

il suo esercizio e vigore sono però talmente connessi colla vita dell' assalito, che ciò che è proprio della Società istessa non può nè essere, nè avere azione senza l' intervento dell' individuo assalito, come abbiamo di già dimostrato.

Onde è che relativamente *a lui* il diritto di difesa del corpo sociale *proprio*, rassomiglia ne' suoi *effetti* al diritto nell' insociabilità imprestato ai Selvaggi difensori.

§. 235.

Oltredichè se in vista dell' *esenzione* da ogni obbligo di difendere l' offeso abbiamo negato ai Selvaggi il diritto di recare male alcuno all' omicida, tale principio non escludeva punto il concorso di un altro (quale è quello di cui ci siamo serviti ragionando in Società), in virtù del quale dedurre si potesse la medesima conseguenza.

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto. Estensione de' Principj esposti.

§. 236.

Fino ad ora non abbiamo ragionato che sull' ipotesi dell' omicidio. E' però facile prevedere che le ricerche relative *al passato* intorno al diritto di punire delitti d'altra natura ci guiderebbero al medesimo punto.

Abbenchè la circostanza della *non esistenza* dell' offeso che diversifica il primo delitto dagli altri, sembri meritare qualche attenzione, pure un momento solo di riflessione ci persuade che ciò apportar non potrebbe opposizione nei risultati dei raziocinj che li riguardano.

Imperocchè è immutabilmente vero che la *cagione*, la quale nel caso d' omicidio poneva in essere e in azione il diritto di difesa tanto dell' individuo quanto della Società, non era precisamente la esistenza di lui, ma il *pericolo* della di lui vita (§. 229.).

Cessando questo (e così dicasi in una *violenza* in una molestia, o in un attentato contro de' *beni*) quale *incompossibilità* evvi di

coesistenza e di ben essere tra l' offensore, e l' offeso, e la Società?

§. 237.

Dunque quell' *identica* ragione, che nell' attentato dava l' essere al diritto di difesa, *cessa* da se, e però cessa anche il diritto stesso che ne era il *prodotto*.

Io non mi arresto a maggiormente sviluppare il mio ragionamento. Richiami il Lettore i paragrafi 170. 175. 176. 177. 178. a risparmio di ripetizione, e di più minute applicazioni.

CAPO XI.

Conseguenze .

§. 238.

Avvicinando pertanto il risultato della nostra analisi al dubbio che ci siamo proposto (§. 215.) , siamo forzati a decidere per la *negativa* ; e quindi esprimendo in altri termini ciò che abbiamo fin qui provato, dir possiamo che il diritto *penale*, seppur compete alla Società , non deriva in lei in forza de' rapporti del *passato*.

§. 239.

Dunque ne viene la tanto ripetuta, ed evidente conseguenza , che la *vendetta* del delitto non può essere lo *scopo* delle pene ; che anzi sarebbe tanto *ingiusta* , quanto il delitto medesimo che si volesse vendicare.

§. 240.

Per *vendetta* io intendo l' irrogazione a taluno di un male , fatta *unicamente* a motivo di una *passata* ingiuria .

§. 241.

Se dunque il diritto penale compete alla Società, ciò sarà *unicamente* in forza dei rapporti dell' avvenire. Vediamo se ciò sia vero.

CAPO XII.

Nascita del Diritto penale.

§. 242.

Una circostanza essenziale al diritto di offendere taluno è la *necessità* di recargli del male, affine di allontanarne un altro ingiusto da noi (§. 24. 49.).

Dunque si dovrà verificare che in Società, *atteso* il delitto passato *impunito* combinato coi rapporti del *futuro*, nasca la richiesta necessità della pena (vedi §. 171.).

§. 243.

Ora è egli forza che ciò avvenga?

Ove all'uomo per una conseguenza dello stato, in cui è posto, è *sempre* agevol cosa il dare i maggiori soccorsi alla sussistenza, e al ben essere de' suoi simili (§. 201.), ivi egli è del pari agevole l'apportarvi i più gran *danni*.

§. 244.

Ove l'uomo ritrae la somma maggiore di *utili* e piaceri, ivi sente svegliarsi (si eccet-

tuano i pochissimi saggi.) dei *desiderj*, i quali dall' opinione, dall' abitudine, e dal contrasto dell' altrui amor proprio son resi vieppiù violenti (vedi §. 195.).

§. 245.

Ma dove spesso vede di non potere soddisfarli che *sacrificando* la tranquillità, o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo*, onde determinarsi a farlo.

§. 246.

Infallibilmente vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile ed efficace motivo che ne lo distorni.

§. 247.

Ma l' effetto primo e naturale dell'*impunità* consiste appunto nel togliere dagli animi degli Esseri capaci di moralità il *timore* di un male certamente *futuro* connesso col delitto, l'impressione del quale possa sormontare, o almeno contrabbilanciare le lusinghe del delitto istesso.

§. 248.

Dunque posta l'impunità del delitto in Società, attese le *circostanze* medesime dello stato sociale, ne seguirà *certamente* un numero spaventevole d'altri simili, o anche più atroci.

§. 249.

Ciò non è tutto. Abbiamo osservato che la Società ha *diritto* di arrecare del male, e persino la morte a colui che *attenta* all'altrui esistenza, e ben essere (§. 221. 222. 223. 224.). Ebbene tale diritto diventagli la cosa più *fatale* nell'ipotesi dell'impunità; giacchè tutto il pericolo che il malvagio poteva temere, cadendo sull'*attentato* e cessando dopo che il delitto è perfezionato, egli ha tutta la premura di schivare le preparazioni, e di compirlo.

§. 250.

Così il diritto dato dalla Natura stessa a *difesa* del corpo sociale (§. 221.) comunica una certa *celerità* ai misfatti, la quale, togliendo anche quei pochi *pentimenti* che potrebbero aver luogo nell'intervallo che passa fra l'attentato e la piena esecuzione, accre-

sce fino al colmo gli orrori dell'impunità.

Un fluido quanto più da ogni lato è chiuso, e represso, con tanto più di veemenza schizza dal solo meato che gli viene aperto. Così nello stato sociale la gagliardìa delle contrarie passioni, quanto più da altre parti vien trattenuta, e concentrata dalla sanzione (che dal loro equilibrio forma la forza degli stati) o da un timore che tenga luogo di sanzione, con tanto più di *violenza* scoppia da quel solo varco, ove non evvi obice veruno.

Quindi ai confini dell'*avvenire* affacciasi l'impunità qual fantasima minaccioso, e terribile avanzantesi verso la Società seguito dal calunniatore, dall'assassino, dal parricida, i quali per esercitar *sicuri* la loro micidiale podestà, non abbisognando nè delle tenebre, nè del segreto, nè della solitudine, ma della sola *sorpresa*, imbrattano a capriccio di sangue umano e l'ara della Religione, nell'ora appunto del sagrificio al Dio di pace, e i Troni dei Re nel tempo che spiegano la loro benefica maestà agli occhi dei Popoli.

§. 251.

Contemplata adunque l'*impunità* nelle circostanze dell'*avvenire* in seno della Società,

si scorge che sarebbe radicalmente *distruttiva* del corpo sociale.

—§. 252.—

Dunque sarebbe la Società in *necessità* per difendersi, e quindi in *diritto* (§. 227.) di togliere di mezzo l'impunità, abbenchè non sia parte integrante, ma solamente *conseguenza* del delitto (§. 46. 47.).

O per parlare più propriamente: la Società ha *diritto* di far *succedere* la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de' suoi individui, e dello stato di aggregazione, in cui ella è; cose tutte alle quali ella ha pieno ed inviolabil diritto (§. 212.).

Ecco il momento della *nascita* del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa *riflesso*

CAPO XIII.

Continuazione del medesimo soggetto. Confermazione e schiarimento.

§. 253.

Trattandosi di tormentare, o distruggere un uomo di presente pacifico, e fors'anche impotente a nuocere, per un suo passato delitto *in vista* de' mali de' quali la di lui impunità minaccia la Società attualmente però tranquilla, è d'uopo assegnare la *connessione*, e dipendenza che passa fra questi oggetti, poichè su questa connessione è fondata la *giustizia* dell' atto penale (§. 171.).

§. 254.

Ho di già dimostrato come in seno del corpo sociale, racchiudendosi inevitabilmente il fermento del delitto, l'impunità comunichi al medesimo la più sicura, e fatale *attività* (§. 250. 252.).

Potesse almeno la Società con sicuro *antivedimento* discernere il malvagio dal giusto! Ma quale umana intelligenza leggere potrà nella notte eterna de' possibili? O chi potrà

per lo meno in questo istante assicurarmi di ciò che accaderà nell' istante che segue?

§. 255.

Diremo adunque che attesa tale *incertezza* dovrà l' aggregato sociale porsi, e stare in guardia contro gli attentati degli empj, quantunque peranche non la molestino, piuttostochè inferire contro chi fu *di già* delinquente?

§. 256.

Ma nell' ipotesi dell' impunità quale provvedimento sarebbe questo mai? Dove il delitto giustamente camminerebbe *armato* perchè la virtù farebbe d' uopo che fosse armata, dove ne' più terribili sospetti della *diffidenza* gl' individui d' una medesima famiglia tremerebbero di convivere sotto lo stesso tetto, come ottenere e quella *tranquillità*, e quella *sicurezza* tanto *necessarie* al ben essere, all' ordine, all' adempimento de' sociali doveri, ai quali l' aggregato ha per conseguenza de' così grandi diritti (§. 201.)?

§. 257.

Ciò non è tutto. Giovassero almeno tali precauzioni ad allontanare, non dico già *tutti*

i delitti, ma solamente i più atroci! Ma la sicurezza che avrebbe il facinoroso di non subire male alcuno *dopo* il delitto, non immergerebbe essa nella guisa più *repentina* la umana Società in tutti gli orrori (§. 249. 250.)?

§. 258.

E' dunque *necessario* alla conservazione, e tranquillità sociale, che il malvagio *futuro* tema non solo i preliminari, ma altresì le *conseguenze* del suo delitto.

§. 259.

Dunque essa ha un incontrastabile *diritto* a que' *mezzi*, che possono incutere tale timore (§. 46. 47. 48.).

§. 260.

Ma dire che non sarebbe *lecito* alla Società di procedere contro colui che *in passato* la offese; egli è lo stesso che dire, che non le sarebbe lecito far provare male alcuno al delinquente *dopo* il delitto, ossia che il delitto non avrebbe veruna dolorosa *conseguenza*, come è evidente.

Dunque il malvagio *futuro* non potrebbe temerne alcuna per la rea azione ch' egli meditasse di eseguire.

§. 261.

Ma così è, che la Società ha un vero ed assoluto diritto d' incutergli tale timore, e di penetrarne sì profondamente l' anima di lui, onde riesca ostacolo che lo trattenga dal misfatto (§. 258. 159.).

Dunque ella ha altresì assoluto *diritto* di far subir pena a colui che *fu* colpevole, la quale da colui che lo sarebbe in avvenire (o sia egli stesso, o altri) deve infallibilmente, ed efficacemente temersi.

Ecco pertanto, come mi sembra, dimostrata quella *connessione* che si ricercava fra le vedute del diritto penale (§. 253.), e ad un tempo con un graduato, e progressivo parcolarizzare esposte quelle idee, le quali per essere state soppresse ed *inchiuse* nell' accelerata deduzione del paragrafo 252., si dovevano in ogni loro aspetto sviluppare.

CAPO XIV.

Situazione morale del delinquente colla Società riguardante la genesi del Diritto penale.

Difficoltà. Risposta.

§. 262.

S*ciaurato Straniero*, disse Ziad ad uno ch' egli condannò a morte, *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione ad un editto che tu hai potuto ignorare:* ma la salute di Basra dipende dalla tua morte: *io piango, e ti condanno* (*a*).

(a) Ziad *era un arabo Governatore di Basra. Egli dopo avere inutilmente tentato di purgare la Città degli assassini che la infestavano si vide costretto di decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di notte tempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al suo Tribunale. Nel tempo ch'egli colle lagrime tentava di piegare la clemenza del Governatore, gli fu data la riferita risposta.*

Quando l' innocenza viene dalla *necessità* sagrificata al pubblico interesse, evvi sempre fra la nazione e l' innocente un *urto* di diritti in senso contrario, il quale fa sì che qualunque esito della forza venga giustificato (§. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.).

§. 263.

Se dopo il primo delitto si avesse una morale *certezza* che non siane per succedere verun altro dappoi, la Società non avrebbe diritto *veruno* a punirlo. Ecco un' immediata conseguenza dei Capi IX., e X.

Diremo adunque che il *futuro* sia per tal modo cagione *unica* del diritto penale, onde escludere qualunque relazione al passato?

E quindi che nel Reo, spaventandosi anticipatamente i *futuri malvagi*, egli sia propriamente vittima nel mio sistema di un diritto, cui fa d' uopo esercitare *in figura*?

§. 264.

Non sarebbe egli dunque l' atto stesso penale piuttosto una *violenza* giustificata dalla dura legge della *necessità*, che un prodotto gennino di un diritto?

Ecco una difficoltà, a cui risponderò unicamente perchè mi porge occasione di

accennare le *relazioni* morali del delinquente colla Società per quella parte che riguarda la *generazione* del diritto penale; poichè tale argomento preso in tutta la sua ampiezza appartiene propriamente alla *estensione* del diritto istesso, di cui non è nostro istituto il ragionare.

Risposta.

§. 265.

Ponete un Uomo fra le tenebre. Col miglior occhio egli non vedrà. Dunque le sensazioni della vista dipendono *unicamente* dalla luce, e niente dall' occhio. Ecco il raziocinio del precedente obbietto.

§. 266.

Nel mio sistema è vero che la Società non avrebbe diritto a punire un primo delitto, se essa avesse la morale *certezza* che non se ne commettessero più; ma egli è vero altresì che ella non infliggerebbe pena veruna se non *atteso un* delitto *passato*. Ciò è dell' essenza medesima della pena propriamente detta (vedi §. 261.).

§. 267.

Posto ciò è d'uopo dimostrare come dalla *preesistenza* del delitto, circostanza essenziale alla pena, si deduca che il diritto di punire il delinquente, tal quale l'ho disegnato nei Capi precedenti, sia *dissimile* a quello che la nazione esercita allorchè di necessità sacrifica taluno innocente alla pubblica salute.

§. 268.

I *diritti* che il malvagio aveva *prima* del delitto, ossia quando era innocente, verso la Società erano. I. L' *assoluto* ed immutabile diritto di essere rispettato nella libertà, nella vita, ne' beni ec. II. Il diritto *relativo* d' essere *protetto*, e soccorso (§. 7. 126. 127. 128. 191. 193. 209.).

Nel nostro caso restringiamoci a parlare del primo; poichè ciò che diremo di esso, potrassi con *più forte* ragione applicare al secondo.

§. 269.

Dalla nozione sola del diritto di *non essere molestato* competente all' individuo sociale avanti il delitto verso della Società, e de-

gli altri particolari individui, si vede che egli tende a *frenare* e l'una e gli altri col vincolo del *dovere*, affine di non nuocere senza ragione.

Si può dir quindi che lo *scopo* di questo diritto sia *fuori* del suo Possessore, quantunque ridondi in di lui prò.

§. 270.

Ma *in forza* del delitto la Società acquista un incontrastabile diritto ad arrecar *del male* al delinquente (§. 252. e seg.).

Dunque perciò appunto ella vien *sciolta* da quel vincolo di dovere, che trattenevala dal nuocergli: e per conseguenza il delinquente *perde* l'anzidetto diritto d'essere rispettato nell'esistenza, e negli altri beni.

Non sono queste due proposizioni riguardanti due oggetti semplicemente *connessi*; ma cadono bensì sullo stesso ed *individuale*, come è chiaro a vedersi.

§. 271.

Ma la perdita di questo diritto non scioglie il delinquente dal *dovere* di conservarsi, come è evidente, perchè un atto ingiusto non può sciogliere veruno da un obbligo ch'egli ha (§. 60. 61.).

§. 272.

Alla Società poi non dona facoltà d' inferire a capriccio, ma solo *a misura* di ciò ch' essa abbisogna per essere sicura, e felice (§. 55. 252.).

§. 273.

Dunque il Reo, atteso il suo delitto, non perde *assolutamente* diritto alla vita ed alla felicità, ma solo il diritto di *essere rispettato* dalla Società, e da *quella* Società sola che è *interessata* a punirlo (§. 58.), e *proporzionalmente* a quello che richiedesi dalla di lei sicurezza.

E' però chiaro che ogni *altra* Società straniera può coadiuvare questa ad infliggere la pena al Reo, come da' rapporti *generali* della difesa apparisce (vedi §. 77. 78. 121.).

Dallo sviluppamento di questi principj discende tutta la Teoria del diritto *naturale fralle genti* riguardante la punizione de' Rei, le scambievoli consegnazioni di essi, le taglie, le persecuzioni eseguite negli stati esteri, ed altre cose siffatte, delle quali il mio istituto mi vieta di ragionare.

§. 274.

Ma anche nel caso che siavi *necessità* di sagrificare un innocente alla pubblica salvezza, la Nazione resta sciolta dall' *obbligo* di risparmiarlo (§. 20. 24.). Ella è nello stato di un uomo che fa naufragio, il quale resta sciolto dal dovere di non por mano ad una tavola, o ad un legno d' altri, quantunque da essi posseduto, ed al loro uso necessario (§. 20.). Ma che perciò ? Potrà essa tale situazione assomigliarsi a quella della Società punitrice, e del Reo ?

§. 275.

Allorchè un Innocente viene immolato al pubblico interesse, perciò appunto ch' egli è *innocente*, vien a ciò condotto da una necessità di combinazioni a lui *esterne*, e che lo lasciano *giusto* (§. 33.).

Ma allorchè taluno è punito, non lo è se non per qualche *suo delitto* (§. 266.).

Dunque lo è per un atto *derivato da lui*, libero ed *ingiusto*.

Ecco un punto essenziale di *disparità*, che guida a conseguenze opposte.

§. 276.

Imperocchè abbiamo provato che all' esercizio penale richiedesi la *necessità* di distruggere, o rendere infelice un offensore, che ha danneggiato, o tentato di ledere ingiustamente una cosa che avevasi diritto di conservare (§. 49. 55.).

Il malvagio adunque col suo delitto, *pone* la Società in necessità e in diritto di appropriarsi, e di sottrarre a lui o parte, o tutto il di lui ben essere.

§. 277.

Riducendo adunque le quantità ai *minimi* termini, risulta che l' atto del delinquente è occasionalmente, ma necessarismente *produttivo* alla Società del diritto *di punire*.

Veggiamo cosa ei produca nel delinquente.

§. 278.

Il delitto non può nel suo autore *produrre* un *diritto*, come la negazione non può produrre l' esistenza (vedi §. 35. 36.).

Dunque presentandosi la Società *munita* di diritto penale, che riguardar devesi come *conseguenza* e parte del delitto stesso (§. 277.)

lungi che i *morali* rapporti del delinquente, facciano contrasto veruno, *cospireranno* anzi con tutto ciò che il diritto medesimo della Società esige (§. 35. 36. 37. 38.).

§. 279.

Dunque non avviene del delinquente che si punisce come dell'innocente che è vittima del ben pubblico, il quale *contrappone* un complesso di diritti risultanti dai di lui rapporti d'innocenza a quelli del pubblico; ma per lo contrario dir si può ch'egli col suo delitto *attiri* in certo modo la Società contro di se, e le porga *nuda*, e sgombra da ogni diritto *contrastante* o parte, o tutta la latitudine del proprio ben essere, a norma di quello che esige la tranquillità e sicurezza sociale.

CAPO XV.

Ragguaglio del Diritto penale col Diritto di Difesa.

§. 280.

Ho detto che il diritto penale non è in sostanza che diritto di difesa *riflesso* (§. 252.). Riscontriamone i caratteri.

E' chiaro in primo luogo che il diritto di difesa involge nella sua nozione come requisito *di fatto*, che da un canto vi sia un' *offesa* e chi la reca o intenta; dall' altra un *danno*, e chi lo soffre, o è in pericolo di soffrirlo.

Ora abbiamo dimostrato che in Società, ammessa *l'impunità* dai malvaggi, i quali o sono in disposizione, o pure si determinerebbero *infallibilmente* ad esserlo, si effettuerebbe certamente ogni sorta di delitti (§. 243. fino al 251.).

Ma un delitto certamente futuro, è un *male* certamente futuro per la Società.

Un male che certamente sovrasta è un vero *pericolo*.

Dunque un delitto certamente futuro, equivale ad un *attentato* attuale.

E per conseguenza l' *impunità*, la quale ad un tempo n'è cagione e segno rappresentativo,

equivale anch' essa ad un *attentato*, o ad una somma di attentati.

§. 281.

Chiedete adunque nel diritto penale quale sia l' *offensore*? — Il futuro malvagio.

Qual *male* egli rechi o tenti? — Egli minaccia ogni sorta di danno e di delitti.

Contro *chi*, ovvero qual sia la persona ch' è in *pericolo*? — La Società.

§. 282.

Quando la difesa arriva a nuocere, fa d' uopo che come *risultato* della situazione d' ambe le Parti, ne derivi la *necessità* nella Parte assalita di apportare un male all' ingiusto avversario, affine di allontanare quello ch' ei vorrebbe arrecarle (§. 49. 55.).

Che un *risultato* naturale della situazione della Società con i futuri malvagi sia la *necessità* di infliggere la pena al delinquente, lo abbiamo dimostrato (§. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.).

§. 283.

Lo stato *morale* del delinquente punito in Società *assomiglia* perfettamente a quello dell'

aggressore respinto colla difesa diretta. Imperocchè questi *perde* veramente il diritto d'essere rispettato dall'assalito nella vita, e con più forte ragione negli altri beni, senza ch'egli possa contrapporre verun diritto contrastante (§. 36. 37. 38. 57.).

Il delinquente in Società *perde* questo medesimo diritto, e nella medesima maniera (§. 279.).

§. 284.

Perde l'aggressore diritto alla vita ed agli altri beni, ma ciò se non *relativamente* alla persona ch'egli assale (§. 58. 66.).

Il delinquente non lo perde *se non* relativamente al *corpo* sociale, che è interessato a punirlo (§. 273.).

§. 285.

Per ultimo, supposta in chi si difende la predetta *necessità* di offendere, fa d'uopo *presupporre* come essenziale e primario *requisito*, ch'egli abbia un vero *diritto* a conservare, o ritenere quel tale stato, o quella cosa che si tenta distruggere, o togliere (§. 49.).

E' evidente che senza questo diritto *fondamentale*, la difesa sarebbe un atto puramente *fisico*, nè acquisterebbe mai la qualità di

diritto ; e che egli è in forza di lui che essa assume un tal nome e carattere.

§. 286.

Anche questo carattere si riscontra nella Società. Ella non ha il dovere di *sciogliersi* in faccia dei malvagi, e di rinviare i membri suoi in seno della barbara ed indolente solitudine, ma bensì è dotata d'un vero *diritto* a conservarsi in istato di *aggregazione*, diritto concessole pienamente dalla stessa Natura (§ 188.), che ha efficacemente voluto questo stato, e di fare il suo miglior bene, e quello d'ogni suo membro (§. 212.).

Infligendo adunque una pena; essa ha quel diritto *fondamentale*, per cui il di lei atto riceve la forma e il nome di *diritto*.

§. 287.

Si riuniscono adunque nel diritto penale tutti i *caratteri* del diritto di difesa.

§. 288.

Ma siccome la Società non le esercita per allontanare semplicemente un'offesa *presente*, ma bensì lo pone in opra contro di uno che commise un delitto *passato*, affine di

respingere con la pena altri attentati *futuri* (§. 260. 261.), così attese tali mire egli non è un diritto di difesa *diretto*, come quello che si esercita nello stato di Natura , ma bensì *riflesso*.

CAPO XVI.

Come debba intendersi che il diritto penale sia lo stesso di quei di difesa.

§. 289.

Deve uno Scrittore aver cura che le nozioni da lui insinuate nella mente de' Leggitori siano, per quanto si può, chiare, precise, e conformi alla verità delle cose. Ecco ciò che mi obbliga ad una osservazione dopo il ragguaglio or ora fatto.

Il diritto di difesa, preso nella maggior sua ampiezza, è un diritto *generico* (§. 12. 49. II.). Egli abbraccia quindi sotto la sua nozione tante *specie*, ed *individui*, quante vi sono maniere specifiche, ed individuali egli ha di esistere. Infatti nello stato di naturale indipendenza ne abbiamo distinte fino a *tre* (§. 49. I. II. III.).

Il diritto penale è anch' egli una *specie* di diritto di difesa, diversa però da tutte le altre dapprima annoverate, attesa la diversa maniera di nascere, e di esistere ch' egli ha. Le maniere sue *individuali* nascono, e si distinguono dalle circostanze che producono,

e diversificano le varie pene che s' infliggono contro ai delinquenti.

Allorchè adunque dissi che il diritto penale è diritto di difesa, io non poteva intendere che egli fosse lo stesso diritto di difesa, cioè la stessa *specie* o lo stesso modo di essere del diritto di difesa competente ai Selvaggi dello stato di Natura, e con lui si confondesse, ma solo ch' egli si riferiva allo stesso *genere*, sotto del quale quello si riduceva.

Ma perciò appunto che ad un tal genere si riferiva, verificare si dovevano in lui quei caratteri, in vigore de' quali sotto di esso si comprendeva; e dovevasi quindi dimostrare aver egli *comuni* colle altre specie quelle stesse cagioni, attributi, e nascimento, che danno l'origine ed il temperamento, dirò così, al diritto di difesa in *genere*.

Ecco precisamente lo scopo del precedente Capo, e ciò che io intendeva, allorchè *ragguagliai* il diritto penale col diritto di difesa.

CAPO XVII.

Dubbio da schiarire circa l' origine, e i caratteri del penale diritto.

§. 290.

Mi sarei io mai ingannato nell' assegnare l' origine, e la generazione del penale diritto? Avrei forse ommessa, o dimenticata qualcuna delle *sorgenti* d' onde egli deriva? Chi sa, se essendomi io più occupato nel verificare la sua *esistenza* che a discernere partitamente tutte le cagioni e gli elementi generanti, non me ne sia sfuggito qualcheduno? Come accertarsi che ciò non sia avvenuto?

Parliamo in una maniera più applicata al nostro proposito. Ho detto che il diritto penale è una specie di diritto di *difesa* (Cap. XV.). Ma è egli poi *unicamente* diritto di difesa?

§. 291.

Se egli nol fosse schietto schietto; se qualche altra cosa vi si mescolasse che lo rendesse d' un' indole *mista*, e che da diversi altri principj ripetesse l' origine sua, non è egli vero che la *natura* di lui, la *estensione*, i ca-

noni che ne dirigono l'*uso* non potrebbero essere più esattamente gli *stessi* di quelli del diritto di difesa? Anzi per lo contrario è ben evidente che tutte queste cose avrebbero dovuto derivare in una maniera *composta* dell'indole diversa de' principj produttori.

§. 292.

Chi sa adunque ch'egli aver non potesse un altro o più tardo, o più sollecito momento di *nascita*? Chi sa ch'egli non avesse diversi altri *attributi*, diverso grado di *forza*, e di *estensione*?

Quanti *diritti* pertanto o di *più*, o di *meno* assegnati alla Società, ed ai Sovrani? Giacchè non è egli vero che i risultati è forza che sieno *diversi* in proporzione della diversità degli elementi *combinati*?

In qual guisa pertanto, io lo ripeto, assicurarsi senz'ombra di dubbio, che *null' altra* cosa v' abbia parte atta a produrre le differenze che temiamo?

§. 293.

Mi pare che se facessimo prova di smenticare le idee *particolari* che entrano nella composizione del mio sistema, ritenendo solamente que' principj evidenti, ed *universali*,

certi in qualunque siasi sistema, ed in ogni parte della scienza di diritto, e se combinassimo quindi tali principj con quel *carattere* sempre mai costante, ed essenziale alla pena che non può essere negato da verun essere ragionevole senza distruggerne la *nozione*; e se da tali principj in tal guisa combinati *risultasse* unicamente un diritto di difesa tal quale l'abbiamo già proposto, e dedotto fin qui, noi avremmo una *prova* che ci assicurerebbe, non solo che la *derivazione* da noi segnata del penale diritto sia la vera, ma l'*unica* altresì: e perciò che il *carattere* di lui sia *senza* mistura alcuna semplice, ed inalterabile di diritto di difesa.

§. 294.

Ecco ciò che io vado a tentare, e le ragioni che mi vi spingono.

Il Leggitore ben s'avvede che ciò è un dare la prova a tutta la catena analitica delle idee fin qui connessa e protesa, nella stessa guisa che si dà la prova ad un calcolo aritmetico per accertarsi della di lui esattezza.

§. 295.

Egli è altresì un ripigliare in certa guisa la cosa dal capo, ma in una maniera rapida,

e *compendiata*, e che perciò richiederà somma attenzione.

§. 296.

L'oggetto contuttocchè assai *connesso* con quello, che fino al presente abbiamo avuto in mira, è però *diverso*; perchè se per l'addietro l'analisi doveva aggirarsi fra i principj del diritto per iscoprire se egli *esisteva*, ora lo suppone esistente per cercare esclusivamente della *maniera*, e delle *cagioni* che lo caratterizzano in guisa da esser certi che non siavene verun' *altra*. Entriamo in materia.

CAPO XVIII.

Il Diritto penale è unicamente *Diritto di difesa.*

§. 297.

Ogni pena involge nella sua nozione la *sottrazione* o totale, o parziale del ben essere di colui che la soffre.

§. 298.

Ma *ogni uomo* ha diritto alla conservazione e feltcità propria (§. 11.).

Dunque, dato che s'infligga *giustamente* una pena, deve competere alla Podestà punitrice un diritto *più forte*, al quale quello del punito deve o in tutto, o in parte sagrificarsi.

§. 299.

Ma *eguale* è in ogni uomo il diritto di esistere, e di essere felice (§. 10. II.).

Dunque si deve supporre che nella Podestà punitrice sopravvenga un *aumento* di diritto, o vero ed *assoluto* al di sopra di quello del Punito, o un aumento *relativo* in vigore d'una diminuzione di diritto in quest'ultimo,

e fa d'uopo supperre una *cagione* di tutto questo.

§. 300.

Ora questa *cagione* si troverebbe ella nel sistema *generale* ed assoluto delle Leggi di Natura senza aver riguardo ad alcuna circostanza *di fatto*?

§. 301.

Ma la Natura ha data a tutti gli uomini una *simile* morale *costituzione* (§. 10.).

Dunque il *fondamento*, su del quale si appoggiasse quest'aumento, sarebbe *comune* a tutti gli uomini.

§. 302.

Dunque sarebbe *eguale* tanto nel Punitore quanto nel Punito.

Dunque anche il *diritto* a sminuire il ben essere dell'altro, che indi ne nascerebbe, sarebbe in ambi *eguale*, ciò che è in ipotesi *assurdo*, e ridurrebbe le partite *eguali*.

§. 303.

Dunque *dobbiamo* rintracciare la *cagione* unica della superiorità di diritto della Podestà punitrice nel *fatto* dell' uomo.

§. 304.

Quindi le due questioni accennate (§. 299. si presentano da sciogliere.

Questa superiorità consiste ella in una vera *addizione assoluta* di energia, restando cioè nel Punito il diritto di ben essere nello stato suo *naturale*? O piuttosto questo diritto *diminuendosi* nel Punito, e rimanendo egli nella Podestà punitrice nel grado suo *naturale*, viene a diventar superiore a quello del paziente? Prima quistione.

Seconda quistione — Come accade egli ciò?

§. 305.

La Natura diede *eguale* diritto ad ognuno alla *massima* compossibile felicità (§. 11.).

Ciò che è massimo ed eguale non ammette *incremento*.

Non è in podestà dell' uomo il *cangiare* la propria natura e gli attributi e i rapporti che ne derivano.

Dunque, supponendo che nel Puniendo *restino* intatti e nel grado loro *naturale* e primitivo i diritti di esistenza, e di ben essere, egli non potrebbe *dare* per un suo *fatto* alla Podestà punitrice, nè questa a se medesima un vero, ed assoluto *aumento* di diritto ad esistere meglio, o a nuocere ad altri.

§. 306.

Dunque, ritenendo sempre il principio che nella Podestà punitrice vi sia una *superiorità* di diritto (§. 298.), essa non potrà risultare che da una *diminuzione* accaduta nel Puniendo, ossia essa sarà una superiorità *relativa*.

§. 307.

Ma *come* ciò si produce? — Seconda quistione (§. 304.).

Riteniamo che la *cagione* unica è un fatto dell'uomo (§. 303.).

Ma questo fatto o è giusto, o ingiusto. Se è *giusto*, cioè munito di diritto, non viene adunque a *restringere* l'estensione del diritto altrui.

§. 308.

Dunque non *sagrifica* nè il bene, nè il diritto della Podestà punitrice.

E supposto anche che vi fosse qualche *urto*, non vi sarebbe *ragione*; per cui l'uno dovesse cedere all'altro, perchè sono *eguali* (299.).

§. 309.

Se è *ingiusto*: o che è pregiudiziale all'altrui ben essere, o no.

Se non *nuoce*; dunque siccome l'altrui diritto non soffre nella estensione dell'*oggetto* suo nè *restrizione*, nè diminuzione, così egli non potrebbe *collidere* il diritto del Puniendo, nè urtarlo, e sagrificare o in tutto, o in parte il di lui ben essere.

§. 310.

Dunque, se fosse possibile *comporre* l'interesse della Società con quello del Puniendo, non sarebbe *lecito* a lei lo sminuire il ben essere di questi.

§. 311.

Dunque, ritenendo il supposto, che *competa* alla Podestà punitrice il diritto penale, da' precedenti raziocinj si deduce, che *unicamente* in vigore di un fatto a lei ingiustamente *dannoso* ella acquista la indicata *superiorità* di diritto, vale a dire il diritto penale.

§. 312.

Ma un atto dannoso suppone necessariamente un *oggetto* a cui si fa nocumento, e l' *agente* che lo reca.

E' dunque necessario *presupporre* e l' uno e l' altro nella Società, ed altresì è d' uopo supporre che in questo stesso oggetto, *combinato* coll' atto nocivo del Puniendo, esista la *cagione* della detta superiorità, ossia del diritto penale.

§. 313.

Ma l' *essenza*, e l' effetto d' un atto ingiustamente dannoso in chi *lo soffre*, tutto quanto consiste nell' ingiusta diminuzione o privazione del proprio ben essere.

In un attentato poi ingiusto, e nocivo consiste nel sentire che *si tenta* o l' una o l' altra di queste cose.

La cosa *essere non può* altrimenti, poichè un' ingiusta *sottrazione* non può essere che *privazione*, ossia una negazione fatta, o tentata di una cosa.

§. 314.

Dunque se la detta negazione fosse essa stessa *cagione* di diritto penale) produrlo dovrebbe in quanto è una vera *negazione*.

§. 315.

Ma una *negazione*, nel soggetto in cui ritrovasi, *da se* produr non può diritto veruno, perchè è precisamente un *nulla*.

§. 316.

Dunque è mestieri supporre che questo atto ingiustamente dannoso sia, non causa *efficiente*, ma unicamente *occasionale* nella Podestà punitrice dell' aumento predetto *di diritto*, ossia del diritto penale.

§. 317.

Dunque è necessario supporre in lei un' altra facoltà *matrice*, ossia un fondo materiale, d'onde debba sorgere il diritto penale

che ne sia la sola cagione veramente *reale*, e produttrice attiva.

§. 318.

Ma se non si avesse diritto a *conservare* intatto l'oggetto, al quale l'atto ingiusto nuoce, nè l'atto nocivo sarebbe *ingiusto*, nè l'oggetto stesso potrebbe essere produttore di un diritto *contrario* all'atto nocivo; diritto che nasce appunto perchè l'atto stesso *nuoce* (§. 311.). Questa è una proposizione che non abbisogna di essere dimostrata, poichè si tratta di oggetti fra di loro *correlativi*.

§. 319.

Dunque devesi supporre nella Società I. un vero ed incontrastabile diritto a *conservare* il proprio ben essere nella sua naturale ampiezza II. e che questo diritto sia l'*unico* essenziale Principio *produttore* del diritto penale.

§. 320.

Dunque ritenendo lo *scopo* unico, ed immutabile che risulta dalla di lui essenza medesima, ossia dalla di lui *nozione*, è forza conchiudere che lo scopo *unico* par cui egli diventa *penale*, sia d'allontanare, o *respingere*

ogni nocumento al ben essere di colui a cui desso diritto appartiene.

Egli dunque riguarda unicamente l'*avvenire*.

§. 321.

Abbiamo detto che se fosse possibile di *comporre* il ben essere della Società con quello del Puniendo, non le sarebbe lecito sminuire il di lui ben essere (§. 310).

Dunque si ricerca questa *incompossibilità* di ben essere della Podestà punitrice con quella del Puniendo, quale *necessario* requisito per esercitare l'atto penale.

§. 322.

Ma data la *incompossibilità* di coesistenza di due cose, se vuolsi ammetterne una a preferenza, ciò rende *necessaria* la non esistenza dell' altra.

Dunque un requisito di fatto dovuto all' atto penale sarà la *necessità* della pena, affine di conservare il ben essere della Società punitrice.

§. 323.

Ho detto che quando la Società esercita il diritto penale, devesi ammettere che *prece-*

dentemente ella abbia acquistata quella superiorità di diritto, d' onde risulta la relativa *diminuzione*, o perdita nel Puniendo (§. 298. 299.).

Dunque è mestieri supporre il *fatto* ingiusto nocivo che n' è cagione (§. 311.) di già *accaduto*.

§. 324.

Ma se, come è stato dimostrato, compete alla Società tale superiorità *unicamente* ad oggetto di conservare il suo ben essere, *respingendo* cioè ogni attacco ingiusto, e dannoso che tendesse a sminuirlo (§. 319 320.); se l' oggetto finale della pena è nell' *avvenire* (§. 320.), dunque è forza supporre che l' atto pernicioso *non sia* peranche accaduto; ora come ciò si combina colla precedente opposta e contraddittoria proposizione; che il penale diritto cagionato sia da un atto *già consumato* (§. prec.) ?

Ecco quello che non ho peranche messo in chiaro, seguendo il filo di *que' soli* principj generali assunti in questo Capo, i quali se sono veri *da se soli* debbonci condurre alle medesime leggi, e a quei risultati che abbiamo somministrati nel resto dell' opera.

§. 325.

Riduciamo la quistione a' suoi termini più semplici. Il delitto, in vista del quale esiste, e si esercita il diritto penale, è già *consumato*, o solamente *futuro*?

Se è *effettuato* il dolore di un uomo non potrebbe *disfarlo*. Si noti che qui parliamo di *pena*, e non di risarcimento di danno.

La Podestà punitrice non avrebbe dunque in vista di esso *diritto* veruno alla pena (§. 322.).

Dunque è d'uopo supporre il delitto *futuro*.

§. 326

Ma la pena debb'essere *necessaria*, per esser giusta (§. 322.). Essa s'infligge contro un *determinato* uomo.

Dunque è d'uopo supporre che l'*impunità* di questo determinato uomo possa seco recare per naturale, ed *infallibil* legge il delitto, e quindi ciò renda *necessaria* la pena.

§. 327.

Ma la giustizia, e le virtù sociali per loro natura *non possono* giammai nè in presente, nè in avvenire produrre il delitto, perchè

tutte le loro determinazioni sono ne' rapporti dell' *ordine* morale .

§. 328.

Dunque , all' esercizio dell' atto penale , è forza presupporre il Puniendo *delinquente* , o in prossima *dichiarata* disposizione a consumare il delitto , ossia fare un *attentato* .

Nel primo caso deve l' *impunità* , per natural conseguenza, trar seco altri delitti nell' avvenire .

Nel secondo fare , con morale *certezza* , temerne l' esecuzione .

§. 329.

Dunque all' esistenza , ed all' esercizio dell'atto penale, richiedendosi sempre almeno *due* atti ingiusti nocivi , ossia due *delitti* , uno in *passato* , l' altro nell' *avvenire* ; l' uno commesso dal Puniendo , l' altro da commettersi da' malvagi , o dal Reo stesso contemplato nell' avvenire , *nel caso* sempre che colui , che fu reo , andasse *impunito* ; l' uno quale condizione necessaria e causa *occasionale* della pena , l' altro quale *oggetto* che per mezzo della pena vuolsi schivare , infine uno ocsasione della pena *perchè* l' altro n' è oggetto, ossia moti-

vo, e questo *motivo* perchè nocivo alla Società ingiustamente.

§. 330.

Ecco pertanto conciliate le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere contrasto (§. 324.).

§. 331.

Per ultimo, allorchè taluno si rende *degno* di pena, si pone in situazione di fare la propria distruzione, o sciagura *necessarie* alla Società, mediante un atto *proprio* di lui, ed *ingiusto*, e nocivo, cioè dannoso, e sprovveduto e contro diritto (§. 328. 329.).

Dunque in favore della conservazione della sua vita, lo ben essere, non potrebbe il delinquente contro alla Società punitrice *opporre* diritto veruno contrastante.

§. 332.

Se il mio Lettore non è stato capace di abbracciare la catena intera de' raziocinj contenuti in questo Capo, se non ha potuto seguirne la connessione, sentirne la forza, vederne la comune convergenza ad un solo punto, benchè gli presentassi la proposizione che

unicamente diritto di difesa è il diritto penale, come una conseguenza del fin qui detto, egli più la crederebbe sulla mia parola, di quello che esserne convinto in forza della mia dimostrazione.

Quindi, per la stessa ragione, sarebbe superfluo riassumere i caratteri, lo scopo, e le cagioni del diritto stesso somministrateci nel nostro ultimo tentativo, presentarne il tutto in un punto di vista unito e paragonarlo ai caratteri costituenti, ed alle circostanze prodduttrici il diritto di difesa per mettere nel suo maggior lume la verità dell' enunciata conseguenza.

Per gli altri Lettori poi di maggior forza, ed estensione d' intendimento, è tanto visibile la rassomiglianza, o dirò meglio l' *identità* di tutti questi requisiti con quelli della *difesa*; risalta in ogni passo così vivamente l' unica ed esclusiva tendenza de' principj universalissimi assunti da noi a produrli, che la verità della conseguenza non abbisogna di ulteriori cure per essere pienamente dimostrata, anzi per parlare con maggiore esattezza parmi dimostrato *il Diritto penale non essere altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali*, ossia una *specie* del diritto generico di difesa.

CAPO XIX.

Riflessioni .

§. 333.

Soffermiamoci un momento in mezzo alla carriera delle nostre idee, per volgere sullo indietro uno sguardo di riflessione. Il Leggitore attento si sarà avveduto come l' *esistenza*, e l' origine del diritto penale, oggetti di loro natura intimamente connessi, siano stati ad un tempo stesso scoperti, e dimostrati.

Avrà veduto che nel far ciò non ho supposto che tale diritto *esista*, e poscia indicatone il fondamento, e la derivazione, ma bensì che appigliatomi ad alcuni luminosi, e semplici primarj principj di diritto, mi sono alla direzione loro interamente affidato, disposto ad affermarne, o negarne l' esistenza, a norma dei risultati che in progresso mi avessero somministrati.

§. 334.

Felicemente io l' ho *rinvenuto* tale principio, e diritto; mi sono convinto che la strada da me tenuta era quella che mi poteva a

lui guidare, e quello ch'è ancor riescito meglio, egli è che la stessa apparente *opposizione* fra la prima e la seconda parte, ridonda a maggior dimostrazione della verità.

Infatti nella prima Parte di quest' Opera abbiamo *negato* allo stato d' *insociabilità* il diritto di punire. Quindi dovevasi, per una correlazione almeno generale, inferire che s' egli competeva agli uomini, doveva nascere solamente nella Società, e in virtù dei rapporti intrinseci dello stato sociale medesimo.

§. 335.

Ciò tuttavia è ancor troppo *generale*. Il Lettore riflessivo esaminando nella prima Parte di quest' Opera la *ragione*, in vista della quale io negava all' uomo isolato il diritto penale, poteva dedurre anche il *perchè* preciso, per il quale tal diritto poteva competere alla Società.

E in verità, se uno stato ove gli uomini in vigore della *solitudine*, e dispersion loro non somministravano le circostanze *generanti* il diritto penale (vedi §. 93. 94. 95.); se uno stato in cui non essendone possibile l' *esercizio* efficace, e sicuro, attesa la separazione delle forze (§. 179. 182.) non poteva far supporre d' inchiudere un tal diritto, nè per ragioni fondamentali

gliere a me quel diritto, del quale la Natura mi dotò alla vita ed alla felicità (§. 213.)?

Ora siccome abbiamo dimostrato in tutta quest' Opera, che il diritto penale compete alla Società in virtù del diritto *di difendere* i membri suoi, e di *conservare* se stessa quieta, e felice in istato di aggregazione:

Dunque deducesi apertamente, che, malgrado una tale vana e mal intesa dichiarazione, l' unione sociale *avrebbe tuttavia* il diritto a punire i misfatti, ed avrebbelo nella maggior sua estensione (vedi §. 213. e seg. fino al 220.).

§. 356.

Ciò parmi che sentir dovevasi fino al primo momento della scoperta di questo diritto. Infatti siamo giunti ad essa senza fare giammai menzione di convenzioni di sorta veruna, ed invece tutto abbiamo derivato dallo stato, e dall' indole *reale* delle cose.

CAPO XXV.

Continuaziane.

Errore riguardante il fondamento del diritto di punire.

§. 357.

Superflue pertanto sono le convenzioni degli individui della social colleganza, affinchè ella acquisti il diritto penale.

§. 358.

Giovano però assaissimo, per il *fatto*, cioè per l'*esecuzione* del diritto istesso, in quanto che realmente sottomettono la volontà degli uomini alla giusta regola morale (§. 213. fino al 218.).

§. 359.

E' quindi agevole inferire qual giudizio recar debbasi della opinione di coloro (e questa è assai comune); i quali ne' *patti*, e nelle *rinuncie* de' singolari componenti la Società ravvisarono la cagione *unica* e primitiva del diritto di punire i delitti.

CAPO XXVI.

Analisi sull' ultima maniera del nascimento del diritto penale.

§. 360.

Senza le convenzioni, e col variar solo delle posizioni di *fatto*, si cangia il tenore dei diritti dell' uomo (§. 191.). *Tacite*, o supposte appellate vennero dagli Scrittori di diritto quelle obbligazioni, e facoltà, le quali in tal guisa egli contrae.

E' vero che il diritto penale sorge solamente in seno della Società (§. 335. 336.), ma è altresì vero ch' egli tutto si appoggia sullo stato reale delle cose (§. 355. 356.).

Ora l' uomo è realmente lo *stesso*, tanto nello stato di natura, quanto nello stato di Società. Il fondamento primo, sul quale *tutti* si appoggiano i diritti umani, è un *solo*, e lo stesso, ed è intimamente radicato nell' umana natura, tanto nello stato di solitudine, quanto in quello di colleganza (§. 129. 141.).

§. 361.

Si potrebbe adunque forse dire, che il diritto di punire nasca in Società, mercè una *modificazione* di uno o più diritti *anteriori* allo stato sociale?

Ecco l' opinione di qualche Scrittore. Esaminiamola, non a dir vero per disputare, ma bensì per far distinguere, ed ispiccare con vieppiù di forza, ed atteggiare coll' ultima esattezza una particolarità ultima riguardante non l' esistenza, non l' indole, non il fondamento, ma la sola *maniera* della generazione del diritto penale. — Di questa maniera l'abbozzo era già stato altrove delineato, e doveva esserlo quando scoprimmo l' esistenza di lui. Ma in allora le ricerche nostre essendo tutte dirette ad iscoprirlo se esista, o no, non in qual maniera egli nasca, così ciò che della maniera stessa allora fu detto, ebbe luogo solo per incidenza, ed in una guisa affatto *subalterna*. Ora la esattezza analitica richiede di finire, e lumeggiare un tale abbozzo.

§. 362.

Ripigliamo la quistione, e fissiamone precisameute lo stato. Se vuolsi sostenere che il diritto di punire sia un *modo* di essere di qualche *specifico* diritto anteriore allo stato so-

ciale (il qual diritto anteriore si dovesse raffigurare come una sostanza suscettibile di modificazioni diverse), farebbe mestieri immaginare ch'egli nasca, ed acquisti la forma di diritto penale mercè di una *trasformazione*.

Infatti, avanti lo stato sociale, non esistendo egli sotto la forma di diritto *penale* (§. 335.), nè esistendo nemmeno in verun individuo *singolare* componente, ed esistente nella già adunata Società (§ 349. 350.), ma ritrovandosi soltanto nell'aggregato *intero* (§. 350.), in virtù de' soli reali rapporti delle cose (§. 355. 356.) comuni a tutto il complesso della Società, è forza, se ne vogliamo ammettere la sostanza, ed il fondo, dirò così, esistente avanti la formazione della Società, che lo supponiamo in allora preesistente *implicitamente*, dirò così, e sotto di un' *altra forma*.

§. 363.

Dunque è necessario supporre, che ad acquistare i caratteri specifici di *penale*, egli abbisogni di un *cangiamento*.

E per conseguenza che la *maniera*, ond' ei si palesa, e va ad investire il corpo sociale, consista propriamente in una *trasformazione*.

E che dessa in *ultima* guisa si operi in forza dei rapporti *reali* della pluralità degli uomini uniti.

§. 364.

Ciò posto, senza divergere ad investigare quali determinazioni, cangiamenti e foggie di svolgersi, e di adattarsi subire egli dovrebbe, nell' ipotesi che detta trasformazione avvenisse, io m' innoltro direttamente ad indagare, se tale guisa di figurare la maniera ultima di svilupparsi del penale diritto sia conforme alla verità, o no.

§. 365.

Giusta le vere nozioni del diritto, l' accennata *metaforica* idea di trasformazione (e se voglionsi anche aggiungere le idee di *aggregazione*, oppur anche di perfetto *mescolamento*, e confusione in una sola, e pura massa) cosa possono mai significare? Quale idea si può mai formare di un diritto, che si trasforma, o di più diritti, che trasformandosi, ed unendosi non ne formano che un solo o per aggregato, o per omogenea, e non discretiva sostanza?

§. 316.

Un diritto *indviduale* , cioè tal quale esistere può in natura, essere propriamente non può, che una cosa rigorosamente unica, semplice, *indivisibile* (§. 145.).

Considerato *staccato* dal suo oggetto, ed in se medesimo, egli rassomiglia al punto matematico (§. 145.).

Considerato poi riguardo all' *atto*, col quale egli ha relazione (poichè ogni singolar diritto è necessariamente *relativo*, come dall' ennunciazion sola di esso apparisce), se in qualche guisa assomigliar si potesse ad un oggetto sensibile, egli lo si potrebbe alla linea matematica, che è una traccia indivisibile lasciata dal punto che scorre. L' uomo, a cui egli appartiene, è il principio, dal quale la linea parte, l' atto ch' egli esige da altri; o ch'egli stesso eseguisce è il fine a cui si arresta (*a*).

(a) *Io ho detto se si potesse assomigliare a qualche oggetto sensibile: imperocchè a parlar precisamento non è il diritto ossia la giusta facoltà* morale *dell' uomo in quanto vi corrisponde un obbligazione altrui (la quale non è che la di lui libertà in quanto è* conforme *negli atti suoi ad una regola) che qui si assume, ma bensì la sola* relazione *di questa facoltà coll' atto suo.*

Siami permesso il ripeterlo, dopo tanti eccel-

§. 367.

Siccome però i diritti, perciò appunto che sono per essenza *relativi* all'atto, tanto

lenti metafisici, e siami permesso il ripeterlo una volta per sempre: nelle teorie morali è necessario lo sbandire affatto i colori dell' immaginazione. Io poi aggiungo, che ella è cosa pericolosissima usare delle idee metaforiche nelle teorie del rigoroso diritto, e nella esposizione delle verità di questa scienza. Quanti falsi raziocinj sono stati appoggiati su del solo vano prestigio di una immagine! E quante volte gli uomini ne sono stati la vittima! Gran che! Si dura anche troppa fatica a cogliere direttamente i nudi genuini lineamenti della verità, eppure essa si vuole o accennare indirettamente mercè le sole idee associate, oppure esibire, come per riverbero in una sensibile immagine, la quale d' ordinario non ne presenta che qualche leggiera traccia: e grossolana rassomiglianza

Io non condanno perciò ne' morali subbietti l' uso delle similitudini. *Io stesso ne ho fatto uso, ed a momenti il praticherò. Esse anzi giovano mirabilmente ad illustrare qualche pensiero, il quale per la sua grande profondità, o per la sua molta finezza non sia all' intelligenza de' più de' leggitori approsimato. Ma di esse però non è lecito giovarsi, se non* dopo *di avere colle nozioni*

si distinguono, e son *diversi* fra di loro, quanto lo sono le azioni da esigersi, *o* da farsi, così in vigore di una tale essenziale *unità*, e semplicità rigorosa ed indivisibile non potranno in verun modo trasformarsi, ma soltanto o essere come sono, o non esser più.

§. 368.

Quindi nell' ipotesi di un *cangiamento* non è altrimenti il diritto di prima che passi ad esistere dopo in altra guisa; ma bensì un *nuovo* diritto che succede in luogo di un altro che prima esisteva.

---

proprie, e dirette annunziato l' oggetto primario, al quale esse si riportano. Imperocchè essendo egli di già stato esattamente circoscritto, e fedelmente delineato, quando sopraggiungono le similitudini, egli non soffre nè offuscamento, nè confusione; ma per lo contrario la di lui apparenza ne viene vieppiù ravvivata.

Ma porre una similitudine a fianco *di una nozione distinta, è ben altra cosa che lo framischiare, ed impastare dei tratti sensibili e materiali* entro *il disegno stesso delle nozioni, che compor debbono, ed annodare le morali teorie.*

§. 369.

Dunque la maniera *ultima* di nascere del diritto penale, non può consistere nè in una trasformazione, nè in un mescolamento, o aggregazione di uno o più distinti e singolari diritti preesistenti allo stato sociale, la cui massa, o sostanza venga modificata dai rapporti sociali, e ne risulti la forma di penale, ma bensì consiste in una *emanazione immediata* de' rapporti reali degl' individui uniti in colleganza, i quali rapporti, senza passaggio, o vicenda alcuna, somministrano il detto diritto, e ne investono tutto il complesso della Società (vedi §. 222. 223.), e questo diritto è *semplice* quanto quello d' ogni individuo (§. 227. 350.).

§. 370.

Per chiarire con una similitudine tutto questo pensiero, che può forse sembrare troppo astratto a taluno de' miei Leggitori, si rechi alla fantasia la formazione di una figura di Geometria, a cagion d' esempio di un triangolo. — Egli è un risultato, è vero, di tre linee che chiudono uno spazio; ma in se stesso egli è una figura semplicissima. Levate una linea sola, o aggiugnetene una di più, o fate che esse non chiudano uno spazio, o ad-

ducete qualche altra mutazione, tosto non si ha più un triangolo, ma un'altra diversa figura.

Ora *prima* che queste tre linee serrino da ogni lato uno spazio, figuratevi che abbiano una diversa disposizione, che siano a cagion d'esempio fra di loro paralelle, oppure che una di esse giaccia orizzontalmente, e le altre due vadano ad appoggiarsi su di essa perpendicolarmente; se *indi* vanno a formare un triangolo, si dirà forse che egli sia una trasformazione delle precedenti figure? Non mai; ma bensì si dirà invece ch'egli è l'*immediato* risultato della posizione attuale delle tre linee, le quali senz'altra dipendenza dalle precedenti figure, al momento che vanno a chiudere un'area, lo fanno sorgere semplice, unico, e con tutte le sue determinazioni.

CAPO XXVII.

Osservazione sull' ultimo elemento, o germe del diritto di punire.

§. 371.

E' pur vero, e provato che il diritto di punire i delitti tutto si appoggia sullo *stato reale* delle cose, e de' rapporti formanti la Società tutta (§. 349. 350. 355. 356.).

Ora quello, che v' ha di reale in Società, non sono propriamente che uomini uniti: e questi uomini non sono che *singolari individui*.

Dunque egli risultar deve da qualche cosa *propria* di questi singolari individui, ed a tutti *comune*.

§. 372.

Ma s' egli non risulta nè da una progressione, nè da una trasformazione di verun diritto speciale anteriore allo sociale, nè proprio dell' uomo singolare esistente in Società, ossia degli individui presi singolarmente (§. 369.), e nello stesso tempo egli deve nascere da qualche cosa di *proprio* di questi individui tutti tali e quali sono in natura, cioè indivi-

dui (§. 371.), se tutto questo è certo, come lo è veramente.

Dunque è forza inferire, che quantunque presi *singolarmente*, eglino non lo somministrano di già formato, pure debbono avere in se stessi, se non de' *formali diritti* che si acconcino a modo di penale diritto, debbono avere almeno certe *qualità*, e *determinazioni*, in virtù delle quali andando eglino ad unirsi in colleganza, il diritto stesso deve nascere da essi, come da elementi proporzionati, e ricevere la forma, ed i caratteri suoi, nella stessa guisa che le linee del triangolo avanti di combinarsi a chiudere uno spazio, quantunque non racchiudano de' triangoli formali, pure debbono avere, come hanno di fatto, certe determinazioni, in virtù delle quali, venendo a toccarsi tutte e tre nelle estremità loro, debbono far nascere il triangolo medesimo.

§. 373.

Ora cosa v' ha di reale, di permanente, ed a tutti comune fra gli uomini, e di proprio a tutti gli stati, fuorchè la comune, e simile *natura*, ed origine, i bisogni che vi sono annessi, e l' amore del ben essere?

§. 374.

Ma la natura umana, *spogliata* d'ogni maniera di bisogni, non potrebbe somministrare fondamento nè di alcun diritto, nè di alcun dovere; poichè la libertà mancherebbe affatto di *azione*.

§. 375.

Dunque, prendendo la natura spogliata da bisogni, *da se sola* essere non potrebbe il germe produttore del diritto penale.

§. 376.

Ma i bisogni dell'uomo, tutti quanti si riducono o al *desiderio* di un piacere che alletta, o all'*avversione* di un dolore che ributta.

Essi veramente sono i soli *motori* adoperati dalla Natura per fare agire l'uomo.

§. 377.

Per l'altra parte il primo *Movente*, che giustamente spinge l'uomo a soddisfarli, è propriamente l'amore di se stesso (§. 3. 3. 5.).

Dunque in *ultima maniera* il penale diritto si appoggia in lui, e da lui nasce come da sua radice, o vero *germe*.

§. 378.

Per parlare adunque colla maggiore esattezza, e verità, diremo che la vera fondamental cagione, ed elemento del diritto penale altro non è che l'*amore*, e la potenza a conservarsi, e ad essere felice, ossia la loro forza *repellente* il dolore autorizzata dalla Natura (§. 5.), diretta dall'eguaglianza inseparabile dagli uomini *tutti* componenti la Società, non presi separatamente, ma *collettivamente*, ed in qualunque posizione di fatto.

§. 379.

Eccoci pertanto avanzandoci grado a grado, scomponendo sempre, e cancellando all'uso degli Aritmetici, che riducono le quantità ai minimi termini, e ne vanno a ritrovare le radici, eccoci, dico, ridotti alla prima *sorgente*, e al fondamento del penale diritto, e ricondotti al punto d'onde eravamo partiti; avverandosi così a prò dell'armonica, e sistematica *unità* delle verità quello, che al principio dell'opera avevamo predetto (§. 2.).

CAPO XXVIII.

Oggetto preciso del Capo antecedente. Sua necessità.

§. 380.

Egli è vero che altrove io aveva già accennato, anzi espressamente detto e dimostrato, che diritto proprio della Società a mantenersi in istato di colleganza (stato necessario all' uomo pel di lui ben essere, e per lo sviluppo delle di di lui facoltà) e di conservare se stessa, ed i membri suoi, era l' unico essenziale Principio di jus produttore del diritto penale (§. 285. 286. 318. 319.). Io l' ho detto, e dippiù doveva averlo già dimostrato nell' atto di scoprire l' esistenza del diritto di punire, il quale n' è un *prodotto* immediato (§ 211. 242. 258. 259.).

Ma se, a cagion d' esempio, spiegando il mecanismo d' un orinolo, io affermassi, e provassi che esiste in lui una molla, la quale mercè la sua elasticità è l' unico principio produttore di tutto il movimento, e delle funzioni di lui, ne avrei io perciò descritta la figura spirale, e la di lui ubicazione in tale o tal altra parte della macchina, e le immediate relazioni con tutto ciò che la circonda?

§. 381.

Ora è questa ultima operazione appunto che noi abbiamo testè eseguita rapporto a principio produttore del diritto di punire.

Sembrami di aver dimostrato *ov'* egli realmente risegga, e per dir così, qual luogo egli occupi nella macchina sociale considerandolo relativamente all' intorno delle cose che il cingono. Sembrami di aver toccati, abbenchè leggiermente, gli aspetti, mercè i quali egli distinguesi come *cagione* dal suo effetto, e quegli altri aspetti, mercè i quali egli ha *connessione* con il prodotto che da essolui deriva. Che anche in mezzo alle ripercussioni, ed avviluppamenti de' combinati rapporti sociali, non ismentisce il suo carattere di prima cagione: e non scema per nulla la forza del suo reggimento: ma che anzi, per un' altra via inversa, cioè dalla estremità, dirò così, di questi stessi rapporti del corpo sociale, siamo metodicamente spinti verso di lui.

§. 382.

Ora tal cosa non solo è utile, ma a mio credere era altresì *necessaria*. Se in Fisica ogni nuova ragione di un fenomeno, che mercè di una data teoria si adduca, ne conferma la verità; se in Metafisica ogni nuova spiega-

zione di una operazione dell' anima che riesca mercè di un dato principio, acquistagli un grado novello di probabilità ; se in Matematica un calcolo, il quale per una via diversa dalla prima offra lo stesso risultato, produce la perfetta acquiescenza della certezza; con quanto più di ragione sarà utile e doveroso tentar ciò in Morale, ed in Diritto, mercè la riduzione fatta, anche a ritroso, delle più svariate regole a quello stesso principio, d' onde eravamo discesi ? Un nuovo grado di certezza sulla verità della conseguenza che se ne deduce, e sulla rettitudine del metodo che si è usato, non sarà forse l' utile effetto che sorgerà da tale maniera di adoperare?

Oltrediché nel caso nostro, se all' esattezza analitica ciò era necessario, lo era del pari al fondamento di più rimote, e future conseguenze riguardanti l' esercizio della giustizia punitiva de' Sovrani, le quali un certo antivedimento deve far presentire al Politico, abbenché non siano peranche espressamente dedotte.

CAPO XXIX.

Riflessioni.

§. 383.

Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista *prima* selvaggia, e poi socievole, affine di avere quegli attributi, que' bisogni, e quelle facoltà che gli sono proprj? O dirò meglio chi potrà affermare essere mestieri che l'uomo viva prima solitario, e selvaggio, per vivere indi socievole, e per essere uomo? Al primo momento che il Cittadino viene alla luce, i diritti, ed i rapporti della Società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui culla, ed a vegliare attorno a lui a prò della sua sicurezza, e conservazione?

Ora i diritti alla conservazione, ed al vivere beato che egli ha, gli gode egli forse mercè un'ereditaria tradizione, o non piuttosto in virtù di un principio *proprio* a lui, ed inerente alla natura umana (§. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.)?

§. 384.

Svezziamoci adunque dall'*accoppiare* costantemente l'epoca della insociabilità a quella del vivere in unione, e tronchiamo quel vincolo col quale finora l'uno stato in prima, e l'altro dopo abbiamo veduto succedersi, tronchiamolo, dico, e smentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, se lo giudichiamo *necessario* al *reale* nascimento del diritto penale.

Ecco quello che altamente insinuato vienci dall'analisi di tutta quest'Opera, e segnatamente di quella che è stata rivolta sulle ultime *maniere*, onde generato viene il diritto di punire.

§. 385.

Ma se il considerare l'uomo errante in prima ne' deserti della selvatichezza non era necessario per la *realtà* delle cose, lo era però nel caso nostro per la *distribuzione* del metodo. Non è egli forse dimostrato che il diritto di punire riposa in ultima analisi su i primitivi diritti del di lui essere, *identici* in ambe le epoche di solitudine, e di colleganza (§. 378.)?

Ma non è egli altresì vero che le Leggi generali, e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano, se non *semplificando*

il subbietto morale dell' uomo, e collocandolo per conseguenza in quella nuda e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità, sotto la quale lo abbiamo dapprima esaminato?

§. 386.

Ma semplificato in tale guisa il nostro subbietto, non è egli forse vero altresì, che le teorie generali e prime di esse leggi di difesa da noi offerte, dovevano per necessità essere in ambi gli stati *immutabili* e vere, appunto perchè il principio di conservazione, e di eguaglianza, gli attributi, ed i bisogni reali degli uomini, tanto nell' uno, quanto nell' altro stato, essendo non solamente simili, ma gli *stessi* affatto, facevano sì che qualsiasi *specie* di diritto di difesa, i requisiti di lui, ed i canoni generali che ne dirigono l'uso dappertutto dovessero essere i medesimi?

§. 387.

Parmi adunque di avere ad un solo tratto cancellata, come dapprincipio io promisi, (Capo unico, Proem.) quella qualunque traccia di falso immaginare, la quale dall' abitudine di accoppiare le due epoche di Solitudine, e di Società avevasi potuto nelle menti de' Lettori imprimere. Come del pari di ave-

re indicata la necessità di *distribuire*, siccome ho fatto, il mio trattato, fissando avanti ogni cosa, le generali Leggi della tutela nello stato di natura, abbenchè in tale epoca il penale diritto non avesse il suo nascimento.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Cercare storicamente (come hanno fatto i più celebri Politici, e Juspubblicisti) con quali andamenti siansi formate le prime Società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma, ed Atene; indagare con tormento, e giro incerto dell'attenzione quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli de' primi patti sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera, e specolativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto *inutile* nella Scienza del Diritto.

A quel prò volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto volete voi determinare, quali fossero gli stimoli che gli avvicinarono alla colleganza? Forse per misurare, e dirigere indi i vostri diritti, e doveri? Ma voi dovete prima dimostrare un'altra cosa, cioè che que' primi barbari, e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri, fin anche con rozzi, e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il minimo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo *dissenziale*, lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto di legare le volontà tutte della più remota posterità *eguale* a loro per natura, e per diritti (§. 10. 11.), che tutti i diritti, e doveri ritrae dal proprio fondo (§. 383.), ed in massima parte poggia i proprj diritti su i suoi *Doveri* (§. 9. 10. 129. 130. 134. 135. 141.), quando si avrà riescito a dimostrare che tutta una generazione non abbia diritto di provvedere con istituzioni acconcie alle attuali sue circostanze fisiche e morali al bene universale, che n'è il risultato; ancorchè si supponga che le antiche siano state dettate dalla saviezza, e dall'umanità, ma che le vicende de'tempi, e dello stato delle cose abbiano rese o inutili, o nocive; quando, dico, si avrà riuscito a provare tutto questo, io converrò della necessità, e della utilità di sapere qual fu l'*origine morale* delle Società.

Che se poi voi promovete tali ricerche, onde scoprire l'origine, e la misura de' diritti, e de'doveri degli uomini in Società a norma della loro natura dei loro fini, e delle loro relazioni all'ordine morale, e perciò a norma di quello che *sempre* è necessario sentire, sapere, esigere, e praticare verso i vostri simili allora è troppo chiaro che voi non abbisognate d'indagare

se la cagione che unì i primi uomini fosse il timore, o la benevolenza, l'amore fra ambi i sessi, o la fame, la forza, i latrocinj, e la violenza od altro siffatto singolare principio; ma sibbene dovete additare qual forza, e quali ragioni rattengano, e regger debbano sempre gli uomini nelle viventi Società, onde non più dissociarsi, e se fossero dissociati spingerli ad unirsi; e dall'altra parte a quale felicità la Natura chiami le nazioni della terra.

Ma se così è, ripiegate l'attenzione su di voi stesso: entrate nel fondo del vostro cuore; richiamate i vostri reali bisogni, esaminate le vostre facoltà fisiche, e morali, ed in una parola tutta la vostra naturale costituzione, e là vi ritroverete gl'impulsi imperiosi e costanti, i titoli veri e perenni, e la carta autentica e chiara di fondazione della umana Società, senza che siavi d'uopo o spingervi brancolando nella notte di una antichità favolosa, o fantasticare a tessere faticosi Romanzi, ove la verisimiglianza dipinga l'umanità sotto di un punto solo di vista, sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta falso del tutto.

§. 388.

Se al mio Lettore recasse qualche meraviglia ch'io entri sovventemente a ragionare

del metodo da me tenuto ora in una, ed ora in altra parte di questa mia Opera, affine di rilevarne la utilità, o di giustificarlo, lo prego avanti di condannarmi ad avere presenti i seguenti riflessi.

Non è perchè fino ad ora dagli Scrittori il Diritto non è stato mai tal metodo usato ch' io adopero in simil guisa; ma sibbene perchè I. egli sembrami il *solo* acconcio ad iscoprire, ed a provare colla maggiore esattezza, e forza qualunque verità. Ora negli oggetti di diritto si può ella mai tale cosa apprezzare quanto basta? II. Egli dispiega all' intendimento certi *nodi* segreti, o dirò meglio inosservati che passano fralle idee, e soprattutto una vicendevole *influenza*, una certa azione, e riazione, la quale ad un tempo stesso reca al fondo dell' anima la ferma sicurezza, e la penetrante compiacenza della persuasione nata dalla ripetuta confermazione delle recate teorie; e dall' altro canto somministra in atto pratico alcuni tratti della grand' *arte di osservare* le complesse idee del Diritto, e della Morale.

CAPO XXX.

Ricapitolazione degli oggetti precipui delle antecedenti Ricerche.

Esito di esse.

§. 389.

I. *Evvi* egli fra la serie dei diritti umani non dico una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, oppure una podestà convenzionale, ma bensì un immutabile naturale diritto, anteriore alle umane convenzioni, e da esse indipendente: in una parola un vero, e rigoroso *Diritto* di punire il misfatto, e fin' anche colla morte, o no? — Eccò la prima ricerca riguardante l' ESISTENZA del diritto penale.

Tutta la prima parte di quest' Opera ci ha apparecchiati, e somministrati i principj, al lume de' quali indi (ai Capi XII. e XIII. della II. Parte) siamo stati guidati a soddisfarvi affermativamente.

§. 390.

II. *Cosa* è propriamente questo diritto, tal quale lo abbiamo scoperto? — Ecco la seconda ricerca riguardante la di lui NATURA, e caratteri essenziali.

Si è detto ch' egli non è che diritto di *difesa* (Cap. XV. e XVI. Part. II.), nè *può essere* altra cosa che diritto di difesa (Cap. XVIII. Part. II.).

§. 391.

III. D' *onde* egli trae la sua prima forza, ed origine? — Ecco la terza ricerca riguardante il FONDAMENTO, o la radice di lui.

Egli risulta dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato all' eguaglianza legale-naturale che passa fra uomo, e uomo: ma e l' uno, e l' altra posti in moto dalla considerazione di un *male* derivante dal facinoroso (§. 285. 286. 318. 319. e Cap. XXIV. e XXVII. della II. Parte).

§. 392.

IV. *Come* nasce egli dagli indicati elementi suoi? — Ecco la quarta ricerca, la quale riguarda la MANIERA della di lui generazione; ossia la esposizione del *modo* di

agire degli elementi generanti il diritto penale onde farlo nascere.

Egli nasce mercè una *emanazione immediata* de' rapporti *reali* e naturali degli individui uniti in colleganza; emanazione che ne riveste la Società tutta senza *vicenda*, o passaggio frammezzato (Cap. XXVI. della II. Parte).

§. 393.

V. *Quanto* la Podestà legittima di punire può ella estendersi nel suo esercizio? — Ecco la quinta ricerca sulla ESTENSIONE, ed i veri *confini* del diritto di punire.

Abbiamo detto ch' egli si estende quanto la *necessità* di usare delle pene per la preservazione del giusto ben-essere umano.

E che *oltre* la detta necessità non dispiega la sua esistenza, ed attività (§. 49. 53. 55. 170. 171. 231. 242. 252. 258. 272. 273. 322. ec.)

§. 394.

VI. *Ove*, o in qual persona risiede egli il penale diritto? — Vi risiede egli *singolarmente*, oppure con partecipazione ad altri? Ecco altre due ricerche relative alla di lui APPARTENENZA.

Si è veduto ch' egli appartiene, e risiede sempre nella *collezione* intera dell' aggregato sociale — Ed appartiene a lui *singolarmente*, ad esclusione di ogni privato individuo (Cap. XXII. della II. Parte). Ed inoltre appartiene alla *sola* Società, in cui avvenne il misfatto ad esclusione di ogni altra Società. Ad ogni altra però è *lecito* coadjuvarla a punire il malvagio che la offese (§. 273.).

§. 395.

VII. *Qual cosa* la Società si può, e deve proporre di ottenere colla pena? Questa mira è dessa *sola* o moltiplice? — Ecco le ultime ricerche intorno al FINE del diritto penale umano.

Non il tormentare, o affliggere un essere sensibile; non di soddisfare un sentimento di vendetta; non il rivocare dall' ordine delle cose un delitto già commesso, ed espiarlo, ma bensì *incutere timore* ad ogni facinoroso onde *in futuro* non offenda la Società. E questo è il solo fine giusto della pena (§. 231. 232. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 258. 259. 261. 263. 280. 281. 320. 325. 348.).

I. Ottenere la *conservazione* del ben essere sociale: ecco il fine ultimo, e *generale* delle pene. Ma ad un tempo stesso, egli è il fine di tutta quanta la scienza versantesi fra i

rapporti degli uomini collegati. L' economia, l' educazione, la sociale Religione, le scienze, tutto insomma l' ordine sociale ha questo fine *comune* colle pene (§. 197. 200. 201.).

II. Quindi, proposto tale scopo, *allontanare* dalla Società ogni delitto è un altro fine vieppiù *vicino* della pena, subordinato all' antecedente. — Ma esso è *comune* a lei con tutti quegli altri mezzi acconci a prevenire, o a sopprimere il delitto *non* tormentosi o afflittivi agli esseri umani, ed i quali perciò non possono essere considerati come pene.

III. Per ultimo *incutere timore* acciocchè non si commettano delitti, ecco il fine, ed effetto *immediato* speciale, e *proprio* delle pene, tanto minacciate, quanto eseguite. — Esso come vedesi, è connesso, e subordinato alle altre mire antecedenti.

Se tuttociò, che ci fa certi di non soffrire un male, o di non subire la privazione di un bene, reca *Sicurezza*; e s' ella quindi risulta dal sentimento di questa certezza accoppiato alla compiacenza di sentirsi sgombri da timore; è troppo chiaro che il *Bene* o il frutto utile, e proprio derivante dall' efficacia della pena, consisterà nel toglierci il timore di essere molestati dal delitto altrui, ossia produrrà la *Sicurezza* sociale dal delitto.

§. 396.

Questi sono i *Risultati* precipui, i quali, all' occasione delle mosse analitiche da noi eseguite nello scoprire l'esistenza, e l' origine del diritto di punire, ci sono stati spontaneamente offerti dai rapporti naturali, ed immediati degli oggetti che avevamo sott' occhio. Essi sono altrettanti *Porismi* per quelle ricerche che ci avanzano tuttavia a praticare.

Fine del tomo secondo P. II.